

Capitolo VII. Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

4° rapporto di aggiornamento 2007-2008



111

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA

1. MINORI STRANIERI

Nei seguenti paragrafi si intende focalizzare il monitoraggio sui bambini e adolescenti stranieri, che si trovano sul territorio italiano, con o senza la propria famiglia, in una situazione di particolare vulnerabilità.

a) I Minori stranieri non accompagnati

Per i minori stranieri non accompagnati (MSNA), così come

per la generalità degli immigrati oggi presenti in Italia, non è possibile fare un censimento accurato⁷⁰⁸. I dati a disposizione continuano ad essere parziali e, soprattutto dal 1° gennaio 2007 i minori rumeni e bulgari, in quanto divenuti comunitari, non vengono più registrati dal Comitato Minori Stranieri, né da alcun altro organo centrale. I dati forniti dal Comitato Minori Stranieri (CMS) costituiscono dunque una fotografia parziale in quanto individuano esclusivamente quei minori entrati in contatto con le istituzioni volontariamente o quelli intercettati dalle forze dell'ordine. Anche in Europa si riscontrano difficoltà nel rilevare l'effettiva presenza di minori stranieri non accompagnati, ma sembrerebbe che l'Italia sia uno dei Paesi più coinvolti⁷⁰⁹.

Al 31 dicembre 2007, i minori stranieri non accompagnati censiti dal **Comitato Minori Stranieri** erano in totale 7.548, di cui oltre il 74,6% sprovvisto di documenti⁷¹⁰. Dalla **ripartizione per nazionalità** emerge che le prime tre nazionalità registrate costituiscono oltre il 50% delle segnalazioni: Marocco (19,8%), Albania (17,2%), Palestina (14%), Egitto (10,7%, in crescita rispetto al passato), Afghanistan (7,1%)⁷¹¹, Iraq (6%), Serbia e Montenegro (3,2%).

Con riferimento alle **aree di arrivo** nel 2007 sono aumentate le segnalazioni dalla Sicilia, ben 2.599 minori pari al 34,4% del totale nazionale, seguita da Lombardia (14,3%), Emilia Romagna (8,5%), Piemonte (8,2%)⁷¹². Quanto alla tipologia

46. In accordo con i principi e le disposizioni della Convenzione, soprattutto gli artt. 2, 3, 22 e 37, e con il rispetto dei bambini, richiedenti o meno asilo, il Comitato raccomanda che l'Italia:

- incrementi gli sforzi per creare sufficienti centri speciali di accoglienza per minori non accompagnati, con particolare attenzione per quelli che sono stati vittime di traffico e/o sfruttamento sessuale;
- assicuri che la permanenza in questi centri sia più breve possibile e che l'accesso all'istruzione e alla sanità siano garantiti durante e dopo la permanenza nei centri di accoglienza;
- adotti, il prima possibile, una procedura armonizzata nell'interesse superiore del bambino per trattare con minori non accompagnati in tutto lo Stato parte;
- assicuri che sia previsto il rimpatrio assistito quando ciò è nel superiore interesse del bambino, e che sia garantita a questi stessi bambini l'assistenza per tutto il periodo successivo.

(CRC/C/15/Add.198, punto 46)

⁷⁰⁸ Come ricordato dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) nel suo ultimo rapporto «l'effettiva presenza dei minori stranieri sul territorio è di difficile definizione numerica, poiché riguarda soggetti per la maggior parte irregolari o clandestini, che ha forte mobilità sul territorio ed incerta titolarità giuridica». ANCI *Minori stranieri non accompagnati. Rapporto 2005/2006* Ed. ANCI Servizi.

⁷⁰⁹ A tal proposito, un recente studio, ha tracciato alcune linee di tendenza che si registrano nel vecchio continente dove si osserva una diversa dinamica tra Nord e Sud. Mentre nei Paesi settentrionali ed occidentali i minori stranieri non accompagnati sono per lo più rappresentati da richiedenti asilo, nell'Europa meridionale, come Italia, Portogallo e Spagna, la maggioranza è rappresentata da minori senza uno status di residenza regolare. Campani G. e Salimbeni O. *La fortezza e i ragazzini. La situazione dei minori stranieri in Europa* Ed. Franco Angeli, 2007.

⁷¹⁰ I dati relativi agli ultimi 5 anni mostrano un andamento variabile che ha visto un picco nel 2002 con oltre 9.000 segnalazioni, stabilizzatosi intorno alle 7.000 unità negli anni successivi.

⁷¹¹ Dall'esperienza delle Caritas diocesane sul territorio, i minori provenienti dall'Afghanistan sembrano in larga parte in transito, diretti verso il Nord Europa e, nella loro permanenza in Italia, si stabiliscono generalmente a Roma e Milano.

⁷¹² Si segnala però che le statistiche risentono della capacità del territorio in cui insistono di rintracciarli e opportunamente segnalarli ad esempio attraverso un servizio a loro destinato

Capitolo VII. Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

4° rapporto di aggiornamento 2007-2008



112

I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

dell'alloggio, il 77,5% dei MSNA censiti dal CMS viene ospitato in strutture, il 18,2% trova una sistemazione presso privati; mentre il 4,4% rimane senza fissa dimora.

Relativamente alla ripartizione di genere, i dati evidenziano come solo 8 MSNA ogni 100 sia di sesso femminile e la classe d'età più rappresentata continua ad essere quella dei 16-17enni che costituiscono insieme il 75,5% del totale (i 17enni da soli rappresentano il 50,1%), i 15enni sono il 12,3%, una percentuale analoga a quella della fascia molto giovane, compresa fra i 7 e i 14 anni, pari all'11,4%.

I minori stranieri non accompagnati⁷¹³ godono di una tutela giuridica che ne vieta l'espulsione e il trattenimento nei centri di permanenza o d'identificazione e, di converso, prevede il rilascio di un permesso di minore età nei casi in cui il CMS valuti di non rimpatriare il giovane. Tuttavia l'applicazione pratica delle norme che rilevano in queste ipotesi è stata spesso contraddittoria e confusa, determinata anche dall'intervento di più autorità, giudiziarie e amministrative, sulle stesse questioni. Si rileva invece che per i MSNA non è previsto né il divieto di respingimento in frontiera né adeguate garanzie di protezione nel caso in cui destinatario di un provvedimento di respingimento.

Per quanto riguarda l'accertamento dell'età, si segnala in positivo che, come raccomandato nel 3° Rapporto CRC, è intervenuta una Circolare del Ministero dell'Interno, la n. 9 del luglio 2007, che afferma la presunzione della minore età fin quando non siano disponibili i risultati della perizia e nel caso in cui all'esito della perizia permangano dubbi. La Circolare afferma poi la necessità di fare ricorso a tutti gli accertamenti, comunque individuati dalla legislazione in materia, per determinare la minore età, facendo ricorso, in via prioritaria, a strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici. Sarebbe però auspicabile l'adozione di un protocollo che stabilisca procedure uniformi a livello nazionale. Le diverse incongruità o lacune riscontrate nell'applicazione pratica della normativa dedicata ai MSNA sono state sottolineate in più contesti dagli enti e dalle associazioni impegnate sul tema⁷¹⁴, e nonostante la disponibilità delle istituzioni competenti nel corso della XV legislatura ad incontrare le Organizzazioni Non Governative e ad ascoltare le preoccupazioni e raccomandazioni di queste

ultime, le stesse istituzioni non hanno adottato alcuna riforma normativa. Il disegno di legge delega per la riforma del T.U. sull'immigrazione, a firma del Ministro dell'Interno e del Ministro della Solidarietà Sociale⁷¹⁵, in cui erano presenti diverse disposizioni volte a tentare il superamento delle difficoltà e incongruità riscontrate e a «favorire l'inserimento civile e sociale dei minori stranieri, compresi quelli affidati e sottoposti a tutela» (cfr. punto h) del disegno di legge) è stato presentato dal Governo alla Camera dei Deputati il 30 luglio 2007 e non è andato oltre l'avvio dei lavori in I Commissione Affari Costituzionali, dove è stato esaminato per l'ultima volta nella seduta del 6 novembre 2007⁷¹⁶. Sarebbe pertanto auspicabile che il nuovo Governo provvedesse in tempi brevi all'attesa riforma del T.U., riprendendo tutte le disposizioni inserite nel disegno di legge citato più favorevoli alla tutela dei minori⁷¹⁷.

⁷¹⁵ C. 2976, c.d. disegno di legge Amato-Ferrero.

⁷¹⁶ Si veda *iter* parlamentare disponibile on-line www.camera.it/_dati/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=2976

⁷¹⁷ Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni previste nel disegno di legge delega: 1) il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero che, al compimento della maggiore età, risulti a carico di uno o entrambi i genitori o rimanga a carico di colui che era affidatario o tutore, tenuto conto del reddito degli stessi; 2) la conversione, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno, rilasciato al minore straniero non accompagnato, in altre tipologie di permesso di soggiorno, compresa quella per accesso al lavoro, a condizione che ne sussistano i presupposti e che il minore straniero abbia partecipato ad un progetto di accoglienza e tutela gestito da un ente pubblico o privato in possesso di determinati requisiti, con modalità idonee a valutare l'inserimento sociale e civile da parte del Consiglio territoriale dell'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo secondo gli indirizzi generali formulati dal Comitato minori di cui al punto 5, cui vengono comunicati i relativi elementi informativi; 3) il rilascio del permesso per protezione sociale anche allo straniero che, avendo commesso reati durante la minore età, abbia concluso positivamente un percorso di reinserimento sociale, nelle forme e nei modi previsti dal codice penale e dalle norme sul processo minorile; 4) l'istituzione presso il Ministero della Solidarietà Sociale di un «Fondo nazionale di accoglienza e tutela a favore dei minori stranieri non accompagnati» per il finanziamento, anche parziale, dei progetti di cui al numero 2; 5) la riorganizzazione e la revisione della composizione e delle procedure del Comitato Minori Stranieri istituito presso il Ministero della Solidarietà Sociale, anche con la previsione di una funzione consultiva dei Consigli territoriali per l'immigrazione presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo in ordine allo svolgimento delle attività di competenza del Comitato stesso e di una funzione consultiva del Comitato in ordine all'utilizzo del fondo di cui al punto 4; 6) la ridefinizione e l'estensione delle procedure di rimpatrio volontario assistito anche ai minori stranieri che, al raggiungimento della maggiore età, non possiedono i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per minore età, con la previsione di un titolo di priorità per l'iscrizione nelle liste di lavoratori stranieri suddivise per nazionalità di cui alla lettera a) punto 4; 7) la previsione che, in caso d'incertezza sulla minore età dello straniero, siano disposti gli opportuni accertamenti medico-sanitari e, ove tali accertamenti non consentano l'esatta determinazione dell'età si applicano comunque le disposizioni relative ai minori; 8) la previsione della convalida da parte del Tribunale per i Minorenni del rimpatrio del minore ultraquattordicenne disposto senza il suo consenso o del minore infraquattordicenne.

⁷¹³ L'art. 1 DPCM 535/99 definisce minore presente non accompagnato colui che «non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano».

⁷¹⁴ Tra cui Amnesty International - Sezione Italiana *Non più invisibili, in attesa di buone leggi. Un bilancio di 16 mesi di attività della Sezione Italiana di Amnesty International per i minori migranti detenuti all'arrivo via mare*, 19 giugno 2007, disponibile sul sito www.amnesty.it

Capitolo VII. Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

4° rapporto di aggiornamento 2007-2008



113

I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA IN ITALIA

Si segnala però in positivo l'emanazione di singoli atti amministrativi, quali la già ricordata Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 sull'accertamento dell'età e quella del 18 luglio 2007 sui minori comunitari non accompagnati⁷¹⁸.

Nel 3° Rapporto CRC si segnalava che «molte questurone non rilasciano alcun permesso di soggiorno alla maggiore età ai msna che non rispondono ai requisiti introdotti dalla Legge Bossi-Fini (ovvero esser entrati in Italia prima del compimento dei 15 anni e aver seguito un progetto di integrazione per 2 anni)⁷¹⁹, anche se sono affidati o sottoposti a tutela. Questa interpretazione restrittiva della legge è illegittima in quanto contraria alle sentenze della Corte Costituzionale del 2003 e del Consiglio di Stato del 2005 che hanno affermato molto chiaramente che a un minore affidato o in tutela può essere rilasciato un permesso di soggiorno anche se non ha i requisiti dei 3 anni di permanenza e 2 anni di progetto di integrazione⁷²⁰. Si segnala che la recente Circolare del 28 marzo 2008 del Ministero dell'Interno è intervenuta per «garantire una più omogenea applicazione dei principi di legge che disciplinano la materia». La Circolare chiarisce in via definitiva la parificazione, ai fini del permesso di soggiorno rilasciabile al minore e al suo successivo rinnovo/conversione, dello status giuridico dei minori sottoposti a tutela e di quelli affidati, stante «l'identità dei fini perseguiti dagli istituti dell'affidamento e della tutela». Inoltre ribadisce che la situazione dei minori affidati o sottoposti a tutela non «deve essere confusa con la ulteriore e distinta fattispecie contenuta nei commi 1 bis e 1 ter dell'art. 32 T.U.», ossia quella relativa ai minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio da almeno tre anni e inseriti in un progetto di integrazione sociale e civile frequentato per non meno di due anni. Pertanto, in linea con quanto già affermato dal Consiglio di Stato con le sentenze 1681/2005 e 564/2006, **al raggiungimento della maggiore età, al minore affidato o sotto tutela potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno «indipendentemente dalla durata della sua presenza sul territorio nazionale, dalla frequentazione di un progetto di integrazione o dal provvedimento del Comitato minori stranieri**

di non luogo a procedere al rimpatrio» e, viceversa, al minore straniero non accompagnato presente da almeno tre anni e inserito in un progetto almeno biennale, al raggiungimento della maggiore età «potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno a prescindere dalla sottoposizione del minore ad un provvedimento di affidamento o tutela»⁷²¹.

Infine si rileva che la Legge Finanziaria 2008 ha aumentato l'ammontare del Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, nell'ambito del quale nel 2007 sono state individuate specifiche risorse anche a favore dei MSNA⁷²², assegnate dal Ministero della Solidarietà Sociale all'ANCI⁷²³. Tuttavia, il 7 marzo 2008 la Corte Costituzionale ha dichiarato tale Fondo incostituzionale, dal momento che concerne materie, quali i servizi sociali e l'istruzione, di competenza regionale e non esclusiva statale. La Corte ha però precisato che è necessario garantire la continuità delle erogazioni, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso⁷²⁴.

I. Minori non accompagnati cittadini dell'UE

Il 6 febbraio 2007 è stato emanato il Decreto Legislativo 30/2007 in attuazione della Direttiva 2004/38/CE⁷²⁵, per regolamentare «il diritto dei cittadini dell'Unione Europea

⁷²¹ La Circolare considera anche il caso in cui il minore titolare di un permesso per motivi familiari ex art. 32 comma 1, al raggiungimento della maggiore età non sia in grado di soddisfare i requisiti prescritti per il tipo di permesso richiesto. In tale ipotesi, la Circolare chiarisce che al minore possa essere rinnovato il proprio titolo per la stessa durata di quello del genitore «purché quest'ultimo soddisfi le condizioni di alloggio e di reddito richieste per il ricongiungimento familiare dall'art. 29 comma 3 T.U. Tale possibilità discende dalla disposizione dell'art. 30 comma 3 T.U., in cui si stabilisce che il permesso di soggiorno per motivi familiari abbia «la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile con quest'ultimo».

⁷²² Si veda anche *infra* capitolo I, paragrafo «Le risorse per l'infanzia e l'adolescenza in Italia».

⁷²³ Nel merito del bando predisposto dall'ANCI l'avviso pubblico a presentare proposte per il finanziamento di progetti di pronta accoglienza per minori stranieri non accompagnati finanziato dal Ministero della Solidarietà Sociale con il «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati - 2007» è stato pubblicato sul sito dell'ANCI, si veda www.anci.it/index.cfm?layout=sezione&IdSez=10321. Il bando rivolto ai singoli Comuni, Comunità montane, Unioni e Consorzi di Comuni che prestano servizi finalizzati all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati da almeno tre anni, permetterà di attivare un sistema diffuso sull'intero territorio nazionale di presa in carico e integrazione dei minori con particolare riferimento alla pronta accoglienza.

⁷²⁴ Si veda Corte Costituzionale sentenza 50/2008.

⁷²⁵ Decreto Legislativo 30/2007, di attuazione della Direttiva 2004/38/CE.

⁷¹⁸ Si segnala anche la Circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2006 sui minori non accompagnati richiedenti asilo. ⁷¹⁹ art. 32 comma 1 bis e ter T.U. 286/1998.

⁷²⁰ La sentenza della Corte Costituzionale 198/2003 e la sentenza del Consiglio di Stato 1681/2005 affermano che i requisiti stabiliti dal primo comma dell'art. 32 T.U. 286/1998 (affidamento o tutela) e i requisiti stabiliti dai commi 1-bis e ter dello stesso articolo (ingresso da almeno 3 anni e partecipazione a un progetto di integrazione per almeno 2 anni) sono alternativi e non concorrenti.

Capitolo VII. Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

4° rapporto di aggiornamento 2007-2008



114

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio italiano. Queste norme sono state modificate dal Decreto Legislativo 32/2008, entrato in vigore il 2 marzo 2008, che ha aumentato le formalità relative al soggiorno in Italia dei cittadini UE e ha introdotto alcune restrizioni, oltre ad ampliare e facilitare i casi di allontanamento. L'adozione definitiva di queste modifiche, le quali incidono sulla situazione dei minori comunitari, sia inseriti in nuclei familiari sia non accompagnati, costituisce l'esito finale dell'emanazione consecutiva di più atti normativi nel corso del 2007: il Decreto Legge 181/2007, adottato da un Consiglio dei Ministri straordinario/ riunitosi il 31 ottobre 2007 a seguito di un omicidio avvenuto a Roma di cui risultava accusato un cittadino rumeno⁷²⁶, non convertito in legge e quindi decaduto; il successivo Decreto Legge 249 del 29 dicembre 2007, solo parzialmente diverso dal primo. Tali decreti sono stati oggetto di critiche da parte di alcune ONG e organismi intergovernativi⁷²⁷ e tra i motivi della preoccupazione vi era la forte indeterminazione dei nuovi motivi di espulsione dei cittadini comunitari in particolare dei motivi di «ordine pubblico» e dei «motivi imperativi di pubblica sicurezza», lasciati scarsamente definiti nella norma e quindi fonte di un'eccessiva discrezionalità in capo alle autorità chiamate ad adottare i singoli provvedimenti.

I contenuti del secondo Decreto Legge, anch'esso non convertito, sono infine confluiti nel citato Decreto 32/2008 il quale prevede in positivo, diversamente dal testo originario, la convalida giudiziaria da parte del giu-

dice ordinario per i provvedimenti di espulsione⁷²⁸. Restano invece non strettamente ancorati a parametri legali i presupposti dell'espulsione, con un conseguente eccessivo spazio lasciato all'interpretazione dell'autorità amministrativa.

La legislazione ricordata ha un forte impatto sui minori comunitari, anche in termini di tutela dei diritti sanciti dalla Convenzione. Le norme citate sono applicabili ai nuclei familiari con minori e, a differenza che per i minori extracomunitari, non sono esplicitamente previste delle garanzie. Inoltre i minori accompagnati, in particolare di etnia rom, hanno risentito del clima di discriminazione e delle politiche dell'esclusione prodotti dai decreti⁷²⁹. Per i minori non accompagnati destano invece preoccupazione alcune previsioni normative specifiche. Una questione attiene al soddisfacimento del requisito delle risorse economiche sufficienti ai fini dell'iscrizione anagrafica, necessaria per i comunitari che intendono soggiornare sul territorio per un periodo superiore a tre mesi. Tale requisito è di per sé non dimostrabile da parte di un MSNA. Su questo aspetto è intervenuta la Circolare del Ministero dell'Interno n. 39 del 18 luglio 2007, con cui è stato chiarito che per i minori comunitari non accompagnati si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'autorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento o la tutela.

Un grave profilo discriminatorio si rinvia infine in materia di allontanamento dei minori comunitari. Per i minori stranieri non accompagnati è infatti vietata l'espulsione, se non per motivi di ordine pubblico, nel qual caso è disposta dal Tribunale per i Minorenni. Per i minori comunitari invece i decreti sopra ricordati hanno previsto l'ipotesi di allontanamento del minore per motivi «imperativi di pubblica sicurezza» (che, come ricordato, non sono definiti dalla norma in maniera precisa) e in questi casi

⁷²⁶ Dalla comunicazione ufficiale del Governo relativa al Decreto Legge 181/2007: «Dopo i gravi episodi di cronaca avvenuti a Roma, il Governo nel Consiglio dei Ministri straordinario del 31 ottobre 2007 ha trasformato in un Decreto-Legge le misure di espulsione dei cittadini comunitari e le conseguenti competenze dei Prefetti, contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza urbana».

⁷²⁷ Si veda il comunicato stampa emesso il 7 novembre 2007 dalla Sezione Italiana di Amnesty International, la quale «si è detta sorpresa per il modo affrettato e reattivo con cui sono stati adottati provvedimenti di portata generale che modificano le norme relative alla permanenza sul territorio italiano e alle espulsioni dei cittadini dell'Unione Europea» e con l'occasione «ha sottolineato la necessità che i rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, gli esponenti politici e gli operatori dei mezzi di informazione adottino un atteggiamento responsabile e obiettivo che stigmatizzi le responsabilità individuali e prevenga gli attacchi xenofobi».

www.amnesty.it/pressroom/comunicati/CS127-2007.html. Il Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha richiamato le istituzioni italiane a far sì che all'arresto di un cittadino rumeno sospettato di un omicidio non seguisse una «caccia alle streghe» (*witch-hunt*) dei rumeni. Il comunicato (n. 747 del 7 novembre 2007) è disponibile sul sito www.coe.int/T/DC/Press/WCD/AllPR_en.asp#

⁷²⁸ Sono invece di competenza del TAR di Roma i provvedimenti di espulsione emessi ai sensi dell'art. 20 comma 1 e 2 e per motivi di ordine pubblico (art. 22 comma 1).

⁷²⁹ Si veda ad esempio l'articolo di Nando Sigona, Ricercatore presso il *Refugee Studies Centre*, Università di Oxford, che trae spunto dai risultati di una ricerca in via di pubblicazione condotta dall'associazione Osservazione per l'OSCE tra novembre 2007 e dicembre 2007: «Molte persone hanno deciso di abbandonare le città dove vivevano per tornare in Romania o per spostarsi in luoghi meno pericolosi. I bambini rom hanno risentito particolarmente di queste migrazioni forzate, essendo costretti ad abbandonare la scuola e i luoghi conosciuti. Costretti alla macchia con i loro genitori da iniziative politiche che forse producono vantaggi elettorali nel breve periodo, ma che sul lungo termine creano criticità, riducono la fiducia nelle istituzioni di quelli che sarebbero nuovi cittadini e minano ogni tentativo, pur piccolo, di integrazione che si era avviato». Articolo disponibile sul sito www.osservazione.org/emergenzaromromeni.htm

Capitolo VII. Misure speciali PER LA TUTELA DEI minori

4° rapporto di aggiornamento 2007-2008



l'espulsione, così come per gli adulti, è disposta dal Ministero dell'Interno, senza che siano previste speciali garanzie a tutela dell'interesse del minore.

Pertanto il Gruppo CRC raccomanda:

1. Al **Ministero della Solidarietà Sociale** il miglioramento del sistema di **raccolta dei dati** sui MSNA a livello nazionale (in termini di completezza, disaggregazione, aggiornamento e accessibilità) e la formazione degli operatori che a vario titolo lavorano con MSNA;
2. Al **Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Interno** la predisposizione di una procedura uniforme sul territorio nazionale per l'**identificazione** dei minori non accompagnati e la determinazione dell'età rispettosa della dignità ed integrità dei minori, la quale consti di metodi di indagine diversificati e tra loro combinabili e la cessazione dell'utilizzo della radiografia del polso;
3. Al **Ministero dell'Interno** l'adozione di norme che vietino il respingimento dei minori non accompagnati o in subordine la disposizione di procedure per il respingimento che prevedano adeguate garanzie di protezione del minore.

115